

CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

L'anno 2017, il giorno 11 del mese di Gennaio

TRA

L'Istituto di patronato e di assistenza sociale "**Patronato ACLI, per i Servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini**", di seguito Patronato ACLI, codice fiscale 80066650583, partita IVA 10783061004, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Marcora 18/20, in persona del Presidente Nazionale, legale rappresentante pro-tempore, Emiliano Manfredonia, nato a Pisa, il 19/04/1975, codice fiscale MNFMLN75D19G702W, domiciliato per la carica in Roma, Via Giuseppe Marcora 18/20;

E

La **Cassa Mutua di Previdenza ed Assistenza al Personale Dipendente del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**, di seguito Cassa Mutua, codice fiscale 80094790583, con sede legale in Roma, Via Piemonte 39, in persona della dott.ssa Alessandra Stefani, nata a Milano, il 30.06.1959, codice fiscale STFLSN59H70F205U, in qualità di Presidente e Legale rappresentante,

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, il Patronato ACLI è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di Cassa Mutua e dei relativi soci;
- il Patronato ACLI e la Cassa Mutua hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività convenzionate considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione la Cassa Mutua conferisce al Patronato ACLI l'incarico di svolgere in favore della Cassa Mutua stessa e dei relativi soci, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, e così come indicate nell'allegato A), fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile.

In particolare, oggetto della convenzione è l'attività di consulenza e supporto in materia di prestazioni di previdenza, assistenza che la Cassa Mutua fornisce ai propri iscritti e che il Patronato ACLI svolgerà in completa autonomia organizzativa e di mezzi.

Articolo 2

Modalità di svolgimento delle attività

Il Patronato ACLI provvederà alla creazione e gestione di una Segreteria e di un protocollo relativo alle pratiche amministrative di previdenza e assistenza, nonché ad un supporto telefonico per gli iscritti per l'informazione e l'assistenza riguardo all'iscrizione e alle prestazioni di previdenza e assistenza concesse dalla Cassa Mutua.

Il Patronato ACLI provvederà a svolgere le attività procedurali di cui all'allegato A) nella propria struttura organizzativa di Roma, presso la Sede Centrale di Via Giuseppe Marcora 18/20, con l'osservanza di un orario di accesso telefonico dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nelle mattine dal lunedì al venerdì e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nel pomeriggio del mercoledì.

L'attività di supporto e servizio in favore della Cassa Mutua per la conseguente definizione delle pratiche verrà assolta nel rispetto degli adempimenti e delle scadenze della Cassa Mutua, ovvero in tempo utile per le deliberazioni degli Organi della Cassa Mutua o, comunque, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti della Cassa Mutua.

Il Patronato ACLI espletterà l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

L'Istituto di patronato impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, efficienza, trasparenza e parità di trattamento.

L'Istituto di patronato è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dalla Cassa Mutua sulle attività svolte.

Articolo 3

Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro.

Il rimborso dei costi, anche forfettari mediante rendicontazione, e i criteri di computo del rimborso spese sono stabiliti attraverso le seguenti modalità: il rimborso spese viene forfetariamente quantificato in € 132.000,00 (€ Centotrentaduemila,00) annui.

I criteri per definire e calcolare il rimborso spese sono determinati in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione con riferimento ai parametri o agli indicatori oggettivi, individuati dai soggetti pubblici e privati.

Articolo 4

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni 3 a decorrere dal 15/01/2017.

Articolo 5

Responsabilità

L'Istituto di patronato sarà tenuto al rimborso di eventuali danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione. A copertura degli stessi il Patronato ACLI provvederà ad attivare una specifica polizza assicurativa.

Articolo 6

Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.

In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 6 mesi.

Articolo 7

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8

Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo al Patronato ACLI di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Il Patronato ACLI è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, e verrà

nominato, attraverso apposita convenzione, responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Articolo 9

Publicazione della convenzione

L'Istituto di patronato pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.

Articolo 10

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra il Patronato Acli e Cassa Mutua di Previdenza ed Assistenza al Personale Dipendente del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 11

Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Patronato ACLI

Il Presidente Nazionale



Cassa Mutua di Previdenza ed Assistenza
al Personale Dipendente
del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali

Il Presidente



**ATTIVITA' PROCEDURALI POSTE IN ESSERE DAL PATRONATO ACLI
IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA IN
CONVENZIONE CON LA CASSA MUTUA MIPAAF**

- a) acquisizione delle domande di iscrizione dei nuovi soci, anche provenienti da altre Amministrazioni indicate nello Statuto, con attivazione di delega in busta paga (per personale ex C.F.S., O.T.I. o AGEA) ovvero di SDD, per il versamento della quota di capitale sociale e susseguente trattenuta associativa;
- b) verifica dell'avvenuto incasso della quota capitale – per le nuove iscrizioni – e delle trattenute associative;
- c) istruttoria concessioni prestiti con attivazione di delega in busta paga (per personale ex C.F.S., O.T.I. o AGEA) ovvero di SDD, per il versamento della rata del prestito concesso, da sottoporre al visto della Direzione o al C.d.A. della Cassa Mutua per delibera;
- d) verifica dell'avvenuto incasso delle rate del prestito;
- e) istruttoria concessioni sussidi, sovvenzioni (anche in favore degli eredi dei soci in caso di decesso), premi, contributi di sostegno allo studio o liquidazioni (per collocamento a riposo per limiti di età, dimissioni dall'impiego, collocamento a riposo a seguito di invalidità permanente, dimissioni dalla Cassa Mutua) da sottoporre al visto della Direzione e/o al C.d.A. della Cassa Mutua per delibera;
- f) predisposizione mandati di pagamento per prestiti, sussidi, sovvenzioni, contributi o liquidazioni, previa delibera C.d.A. della Cassa Mutua, da sottoporre al Presidente o al Direttore della Cassa Mutua per il successivo pagamento;
- g) ogni altra prestazione anche contabile presupposta e/o conseguenziale a quelle sopra indicate ovvero necessaria per una corretta ed efficiente gestione della Cassa Mutua.

